

Polizia comunale
Via Cattaneo 5
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 52
Fax +41 (91) 695 09 49
ufficio.polcom@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE
NEI POSTEGGI AD USO PUBBLICO SU
VIA CARLO CATTANEO A CHIASSO**

Risoluzione municipale n. 748 del 20 aprile 2010.

Il Municipio di Chiasso, richiamati

- l'art. 3, cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- l'art. 5, cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- l'art. 127 del Regolamento comunale;
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi,
- il Regolamento comunale sui posteggi pubblici e privati;

emana

le seguenti disposizioni per la procedura concernente le agevolazioni di parcheggio (abbonamenti) concesse nei posteggi ad uso pubblico su via Carlo Cattaneo a Chiasso.

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

cpv. 1

Il Municipio di Chiasso, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare, emana la seguente ordinanza, affinché vengano utilizzati in modo ottimale i posteggi ad uso pubblico limitato, laddove è possibile.

cpv. 2

In tali zone, il Municipio agevola coloro che non dispongono di parcheggi privati, concedendo speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 seguente.

Art. 2 - Posteggi a pagamento di via Cattaneo

cpv. 1

I posteggi a pagamento (parchimetro collettivo tipo AURA) sono suddivisi come segue:

- posteggio Cattaneo: - 111 posteggi pubblici a pagamento (n. 101-121)
- posteggio Favre: - 30 posteggi pubblici a pagamento (n. 1-30)

cpv. 2

La tariffa unica per i due posteggi di cui all'art. 2 cpv. 1 è così definita:

fr. 0.50 ora / massimo 12 ore, dalle ore **07.00 alle ore 19.00** dal lunedì al sabato, giorni festivi esclusi.

Art. 3 - Abbonamenti

cpv. 1

A dipendenza della disponibilità, possono essere concessi abbonamenti di tipo mensile al costo di fr. 60.--, o annuale al costo di fr. 600.--. Il periodo di abbonamento viene calcolato sull'anno civile.

L'abbonamento permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazioni di tempo. Il veicolo deve essere munito di targa regolarmente in circolazione, anche per veicolo con targa trasferibile.

cpv. 2

L'ottenimento dell'abbonamento è subordinato all'annuncio da parte del richiedente presso la Polizia comunale, la quale è autorizzata a registrare i dati del/la richiedente.

Il pagamento dell'abbonamento avviene al momento del ritiro dello stesso.

La validità dell'abbonamento è limitata alle aree di posteggi pubblici (delimitazione in colore bianco) definite all'art. 2 cpv. 1.

L'abbonamento rilasciato non garantisce al titolare la disponibilità di posteggio nelle aree definite. Esso non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

cpv. 3

I cittadini residenti a Chiasso ed in possesso di un abbonamento Arcobaleno possono ritirare l'abbonamento gratuitamente.

cpv. 4 ¹⁾

Per gli abbonamenti, dietro esibizione della vignetta VEL, vengono concesse le seguenti facilitazioni:

- | | |
|--|---|
| - veicoli elettrici | gratuito |
| - veicoli ibridi e a gas naturale | riduzione del 50 % sulla tariffa prevista |
| - veicoli ibridi a benzina, gpl e diesel | riduzione del 25 % sulla tariffa prevista |

cpv. 5 ²⁾

Gli studenti che presentano un attestato di frequenza della Scuola, hanno diritto ad una agevolazione pari al 50 % sui prezzi praticati per il parcheggio di via C. Cattaneo.

Art. 4 - Numero delle autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata.

In caso di necessità, il Municipio, tramite la Polizia comunale, può variare il numero massimo di abbonamenti rilasciati.

CAPITOLO 2 – Disposizioni comuni

Art. 5 - Contrassegno

cpv. 1

L'abbonamento viene rilasciato sotto forma di tessera magnetica (numerizzata), oppure di un cartellino cartaceo (numerizzato). Per il rilascio delle tessere magnetiche viene chiesto un deposito di fr. 20.-- restituibile.

cpv. 2

Le tessere magnetiche vengono programmate per il periodo desiderato, mensilmente od annualmente (anno civile). Non è consentito il frazionamento del periodo di abbonamento.

cpv. 3

Dopo aver posteggiato il proprio veicolo, il beneficiario di abbonamento a carta magnetica è tenuto a registrarsi presso un parchimetro collettivo ubicato presso i posteggi Catanee e Favre, inserendo il numero di posteggio utilizzato.

Il beneficiario di abbonamento cartaceo è tenuto ad esporre lo stesso in maniera ben visibile dietro il parabrezza all'interno del proprio veicolo.

Alla scadenza dell'abbonamento, la tessera magnetica dovrà essere restituita alla Polizia comunale di Chiasso, pena la trattenuta dell'importo depositato.

Art. 6 – Procedura

cpv. 1

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia gli abbonamenti previa richiesta scritta tramite formulario.

cpv. 2

La stessa deve essere inoltrata alla Polizia comunale di Chiasso, corredata dalla copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

cpv. 3

L'abbonamento viene rilasciato, dietro pagamento, entro 2 giorni lavorativi presso gli sportelli della Polizia comunale.

cpv. 4

Il rinnovo dell'abbonamento si può effettuare al massimo 10 giorni prima della scadenza dello stesso.

cpv. 5

La sostituzione dell'abbonamento a causa di perdita o danneggiamento è a carico dell'utente al costo di fr. 50.-- per documento.

Art. 7 - Tasse

cpv. 1

La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in fr. 60.-- mensili, o fr. 600.-- annuali (anno civile).

cpv. 2

Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli non ha diritto di chiedere il rimborso dei giorni o mesi rimasti inutilizzati.

Art. 8 - Revoca

cpv. 1

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico per un massimo di 3 giorni feriali consecutivi.

cpv. 2

La revoca per motivi di interesse pubblico per un periodo superiore a 3 giorni feriali consecutivi comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai giorni feriali di mancato utilizzo dell'abbonamento, riservato il cpv. 1.

cpv. 3

L'abbonamento può essere revocato qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso. E' vietato il subaffitto dei posteggi in abbonamento.

Art. 9 - Rimedi di diritto

cpv. 1

Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

cpv. 2

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 10 - Sanzioni

cpv. 1

Le infrazioni alla segnaletica esposta nei parcheggi pubblici sono punite dagli agenti della Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

cpv. 2

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la revoca immediata dell'abbonamento.

Art. 11 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore non appena trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 15 maggio 2010.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretta

L'articolo 3, cpv. 4 e cpv. 5, è pubblicato all'albo comunale dal 21 aprile al 5 maggio 2011, contro il quale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.

Entrata in vigore dell' art. 3, cpv. 4 e cpv. 5: 6 maggio 2011.